

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2614

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POTENTI, MOLINARI, BAZZARO, BITONCI, DURIGON, FIORINI, FOGLIANI, GASTALDI, GIACOMETTI, IEZZI, LUCCHINI, PRETTO, RACHELLA, RIBOLLA, VINCI, ZORDAN

Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, e altre disposizioni temporanee concernenti l'emissione di assegni senza provvista, in relazione all'emergenza conseguente alla diffusione del COVID-19

Presentata il 29 luglio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge interviene in materia di titoli di credito ed è preordinata a fissare una deroga temporale all'applicazione della levata di protesto e all'applicazione, per quanto concerne gli assegni bancari e postali, delle sanzioni di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 386.

Si prende, infatti, atto delle insufficienti misure adottate con l'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le quali, attualmente, garantiscono una sospensione dei termini di scadenza relativi ai soli vaglia cambiari e ad altri

titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto, quindi entro il 9 aprile 2020. Nel corso dei mesi successivi a tale data è emerso, nella sua reale portata, il fenomeno derivante da una prassi diffusa nel settore del commercio al dettaglio riguardante il rilascio ai fornitori di titoli di credito a scadenza, per garantire il rifornimento di merci nelle seguenti stagioni di vendita. Tali titoli sono normalmente onorati a cadenze mensili, anche attraverso i proventi derivanti dagli incassi.

È innegabile, inoltre, quanto accaduto sempre nei mesi successivi all'entrata in

vigore del decreto-legge n. 23 del 2020, quando si sono registrate distorsioni applicative nonché una tardiva attuazione delle disposizioni emergenziali, alle quali sono seguite levate di protesta, iscrizioni alla cosiddetta « Centrale di allarme interbancaria » istituita presso la Banca d'Italia e segnalazioni nelle numerose banche di dati private del sistema bancario, con una conseguente falcidia di piccoli imprenditori nel settore del commercio fisso e ambulante. Sono proprio i piccoli imprenditori, infatti, a essersi trovati in maggiore difficoltà nel periodo di emergenza conseguente alla diffusione del COVID-19, a causa della loro carenza di liquidità di cassa e del rischio concreto di non poter onorare il pagamento dei titoli consegnati ai propri fornitori. Gli effetti di un protesto bancario possono, infatti, provocare la chiusura definitiva di un'attività commerciale e l'impossibilità per il soggetto privato di potersi nuovamente relazionare con il sistema creditizio in generale e, spesso, lo stesso accesso a misure di credito emergenziali è in gran parte precluso.

La presente proposta di legge, composta da tre articoli, intende superare proprio tali criticità, partendo dalla constatazione che oggi nel settore commerciale è sempre più diffuso l'uso di un assegno recante una data successiva rispetto a quella di emis-

sione, che nella pratica ha sostituito l'uso di un titolo cambiario.

L'articolo 1 della presente proposta di legge posticipa al 31 dicembre 2020 la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito previsti dal citato articolo 11 del decreto-legge n. 23 del 2020 e rinvia al 31 dicembre 2020 anche i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 e non trasmessi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

L'articolo 2 prevede la possibilità per coloro che non sono nelle condizioni di saldare l'intero importo del debito rappresentato dall'assegno bancario di rateizzarlo in quattro rate mensili, pagabili entro il 31 dicembre 2020, previo versamento di un quinto dell'intero importo dovuto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Infine, all'articolo 3, per tutti gli altri casi non rientranti in quelli previsti dagli articoli precedenti e fino al 31 dicembre 2022 si stabilisce la riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 386 del 1990 e la sospensione della « clausola penale » di cui all'articolo 3 della medesima legge, prevedendo, inoltre, che le sanzioni amministrative non si applicheranno se il traente, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, provvederà al pagamento dell'assegno.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 agosto 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;

b) al comma 3, le parole: « 31 agosto 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

Art. 2.

(Emissione di assegni senza provvista)

1. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza conseguente alla diffusione del COVID-19 è sospeso e, ove iscritto, cancellato ogni adempimento pubblicitario e sanzionatorio relativo al versamento di assegni senza provvista emessi nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 o, comunque, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri.

2. In caso di manifesta impossibilità del pagamento in un'unica soluzione dell'importo dovuto, i soggetti emittenti del titolo di credito di cui al comma 1 possono, a titolo di acconto ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corrispondere un quinto dell'intero importo al prenditore e rateizzare l'importo rimanente fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento dell'ultima rata entro il 31 dicembre 2020. Il mancato pagamento, integrale o rateizzato, comporta la ripresa degli accertamenti sanzionatori e pubblicitari.

3. Per ogni rateo di pagamento il creditore rilascia al debitore o al soggetto emittente la relativa quietanza di pagamento.

Art. 3.

(Deroghe in materia sanzionatoria)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2022, in caso di assegni bancari o postali, esclusi quelli previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della medesima legge, le sanzioni stabilite dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, sono ridotte della metà ed è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per il medesimo periodo di cui al presente comma non si applica l'articolo 3 della citata legge n. 386 del 1990 e il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990 per il pagamento dell'assegno emesso senza provvista è elevato a novanta giorni.

